

## Scheda sintetica, primi flash per la montagna

**L'art. 14** che inerisce le funzioni catastali contempla, al **comma 2**, la possibilità di esercizio da parte delle Comunità montane delle competenze di cui sono titolari i Comuni;

**L'art. 30** proroga a tutto il 2007 le agevolazioni sul gasolio e GPL da riscaldamento in montagna;

**L'art. 45** disciplina l'istituzione della "Commissione tecnica per il coordinamento dei rapporti finanziari tra Stato e Autonomie locali". Possono essere nominati non più di 8 Commissari, oltre al Presidente, di cui 3 in rappresentanza delle Regioni e degli Enti locali;

**L'art. 74** sul Patto di stabilità interno per gli enti locali ha escluso tutte le Comunità montane, unitamente ai Comuni fino a 5.000 abitanti, dall'applicazione delle regole del Patto stesso. Tuttavia, Comunità montane e Comuni sotto i 5.000 abitanti (**comma 13**) sono assoggettati ai limiti di indebitamento determinati al **comma 11** nei confronti di tutti gli enti locali;

**L'art. 75** al primo comma conferma per le Comunità montane l'entità del Fondo ordinario nella misura del 2006, pari a complessivi 169,723 milioni di euro;

**L'art. 76, al comma 1 lett. a)**, modifica il TU 267/2000 per quanto attiene agli organi di governo delle Comunità montane, riducendo ad un solo rappresentante per Comune, invece dei tre attuali, la formazione dell'Assemblea della Comunità.

La **lett. e)** contempla il collocamento in aspettativa non retribuita soltanto per sindaci e presidenti di provincia.

La **lett. f)** riduce i gettoni di presenza dei consiglieri degli enti locali da un terzo ad un quinto dell'indennità massima prevista, nel caso delle Comunità montane, per il sindaco.

La **lett. h)** riduce l'indennità di funzione del Presidente e degli Assessori delle Comunità montane al 70% di quella del Sindaco;

**L'art. 79, al comma 5** modifica il TU 267/2000 nel senso di vietare per il futuro ai Comuni che sono inseriti nella Comunità montana di far parte anche di una Unione.

Il **comma 6** prevede invece che i Comuni i quali oggi sono parte sia di una Unione che di una Comunità montana debbano optare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, per l'una o l'altra.

La lettura sistemica del comma 6 con il comma 5 farebbe ritenere che i Comuni montani possano aderire alla sola Comunità montana;

**L'art. 201** dispone il rifinanziamento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2007 con 25 milioni di euro (per il 2006 è stato pari a 20 milioni di euro).